

FAQ

Rev. 4 – data aggiornamento: 10/09/2018

Le nuove FAQ rispetto alla versione precedente del documento (rev.3) sono evidenziate in giallo

D1) Nel modulo P.02 (Scheda progetto) viene chiesto di indicare i nomi dei fornitori dei servizi previsti dal bando (consulenza o formazione).

E' previsto un numero massimo di fornitori?

R1) Il bando non pone limiti massimi al numero di fornitori. Sarà comunque opportuno spiegare nella scheda progetto il motivo della presenza di un numero elevato di fornitori, in modo da fornire alla commissione valutatrice elementi utili per valutare le metodologie e gli strumenti del progetto.

D2) E' possibile cambiare i fornitori successivamente alla presentazione della domanda?

R2) E' possibile, ma a determinate condizioni.

In particolare, si richiama quanto previsto dall'art. 13, c.1, lettera j) del bando, dove si precisa che i soggetti beneficiari del bando sono obbligati a *"segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo innovazione@to.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate, tramite PEC, dalla Camera di commercio di Torino. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Torino successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione"*

Per poter autorizzare il cambio di fornitore la Camera di commercio di Torino acquisirà preliminarmente una dichiarazione del soggetto proponente, da inviare via PEC a innovazione@to.legalmail.camcom.it, relativa al fatto che il nuovo fornitore assicuri una qualità pari a quelli sostituiti e che il cambio non modifichi la qualità della proposta, le metodologie e gli strumenti adottati per la realizzazione del progetto e in generale gli elementi che sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione Valutatrice.

D3) l'articolo 4 - punto 4 del bando prevede che "L'investimento minimo richiesto per ogni soggetto partecipante è di Euro 5.000,00". Cosa si intende?

R3) 5.000 euro è l'importo minimo delle spese che ogni impresa richiedente deve sostenere per poter partecipare al bando. Le spese da considerare a questo fine sono esclusivamente quelle specificate all'art. 9 del bando, quindi spese di consulenza e formazione legate alle tecnologie "4.0" elencate all'art. 3 c. 2 del bando.

D4) Nell'ambito di un medesimo progetto, gli importi delle spese sostenute dalle imprese partecipanti devono essere identici?

R4) No, le singole imprese partecipanti allo stesso progetto possono sostenere spese di importo diverso

D5) Un'impresa può presentare domanda solo per servizi di formazione?

R5) NO, l'art. 9 del bando specifica che i servizi di formazione sono complementari alla consulenza e non possono in ogni caso superare il 30% del totale delle spese previste dall'impresa. E' invece possibile presentare domanda per i soli servizi di consulenza.

D6) I "soggetti proponenti" di cui all'art. 7 del bando devono avere sede in provincia di Torino?

R6) non è previsto un limite di questo tipo nel bando, per cui il soggetto proponente può essere ubicato anche altrove

D7) Un'impresa che avesse già ottenuto la concessione del voucher sul bando "Voucher Digitali I4.0 – Anno 2017" della Camera di commercio di Torino, può presentare una domanda di voucher per il bando 2018?

R7) Sì, purché si tratti di un intervento diverso da quello già finanziato con il bando 2017

D8) Una volta presentata la domanda, la partecipazione al bando è obbligatoria?

R8) Nel caso in cui la domanda fosse approvata, ma la spesa non venisse poi effettivamente sostenuta, il voucher sarà revocato e pertanto non liquidato (**v. art. 18 del bando**)

D9) A chi posso rivolgermi in caso di dubbi o problemi relativi all'utilizzo della procedura telematica web Telemaco per l'invio della domanda di voucher?

R9) In caso di dubbi o necessità l'utente può contattare direttamente il servizio di assistenza del sito www.registroimprese.it raggiungibile cliccando in qualunque pagina sull'icona a forma di cuffia telefonica nella barra nera in alto: l'utente ha la possibilità di compilare un form o di richiedere di essere ricontattato in una specifica fascia oraria.

E' inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica a pagamento, informazioni su costi e modalità di accesso sono disponibili a questo link

<https://telemaco.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/contatti/callcenter.jsp>

D10) L'Art. 4, comma 3 del bando recita: "L'importo di cui al comma precedente è limitato alla percentuale del 60% dei costi ammissibili, così come definiti dall'art. 9 del Bando. NB: tale percentuale è ridotta al 50% dei costi ammissibili nel caso dei servizi di consulenza, qualora l'importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione [così come definiti dall'art. 2, punto 94) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014] superi 200.000 Euro per beneficiario nell'arco di tre anni". A quali voci/categoria di spesa si fa riferimento?

R10) La definizione di "servizi di consulenza in materia di innovazione" è contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" e in particolare nell'art. 2 punto 94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati.

Il massimale dei 200.000 Euro in 3 anni in questo caso si riferisce pertanto ai soli aiuti ricevuti dalle imprese per consulenze in materia di innovazione e non va confuso con il massimale (dello stesso importo) previsto per gli aiuti in "de minimis".

D11) . La domanda, seppure fa riferimento ad un progetto aggregato, deve essere presentata da ogni impresa singolarmente (soggetti ammissibili art. 9) con allegata la Scheda progetto compilata da uno dei soggetti proponenti (art. 7)?

Oppure la domanda di contributo stessa è da presentare come unica, in forma aggregata?

R11) la domanda deve essere presentata da ogni impresa singolarmente, allegando la Scheda progetto (compilata e firmata digitalmente da uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 7) e la dichiarazione del responsabile tecnico (firmata digitalmente da quest'ultimo).

D12) Il soggetto proponente può essere una MPMI ? Cosa si intende realmente per progetto aggregato, un network di imprese? Dove sono indicate le imprese partecipanti al progetto? Come azienda possiamo fare richiesta di partecipazione e poi essere integrati ad un progetto, oppure dobbiamo già far parte di un progetto per fare richiesta del voucher?

R12) il soggetto proponente può essere solo uno di quelli elencati all'art. 7 del bando (Digital Innovation Hub, Incubatori, Fablab ecc.) , quindi non una MPMI.

I soggetti beneficiari dei voucher invece devono essere MPMI.

La definizione di "progetto" è reperibile all'art. 2 del Bando:

progetto: *l'insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi descritti all'art. 1 del presente Bando, secondo le modalità descritte nei successivi articoli del Bando; tali progetti riguardano **da 4 a 20 imprese**, le quali condividono gli obiettivi del progetto come, a titolo esemplificativo, la tipologia di tecnologie I4.0 impiegate, le modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere produttive o di servizio in tutti i settori economici, ulteriori finalità individuate dalle imprese relative all'impiego delle tecnologie di cui all'art. 3, comma 2 del presente Bando.*

Quindi non un vero e proprio network strutturato, ma un gruppo di imprese che – ai fini della partecipazione al bando – condivide (con il coordinamento del "soggetto proponente") obiettivi, servizi, metodologie...

L'elenco delle imprese partecipanti al progetto è inserito, a cura del soggetto proponente, nel modulo P 02/18 "Scheda progetto" (punto 11). Da notare che – ai fini del conteggio del numero di imprese (rilevante ai fini dell'ammissibilità del progetto) – è indispensabile che le imprese indicate nella "Scheda progetto" presentino alla Camera di commercio la domanda di voucher entro la data di scadenza prevista dall'art. 11 c. 1 del Bando. Pertanto, qualora non pervengano alla Camera di commercio almeno 4 domande valide entro la data di scadenza prevista dal bando il progetto sarà escluso per mancanza del numero minimo di imprese partecipanti.

Per poter presentare domanda l'impresa deve essere già integrata in un progetto e allegare al "Modulo di domanda" (Modulo P01/18) anche la "Scheda progetto" (Modulo P02/18) compilata e firmata dal soggetto proponente (cioè il soggetto, incluso tra quelli elencati all'art. 7 del bando, che aggrega le imprese partecipanti al progetto), dove sono elencate tutte le imprese partecipanti al progetto stesso (minimo 4 – massimo 20) e la "Dichiarazione del Responsabile tecnico di possesso dei requisiti" (Modulo P.03/18), firmata digitalmente dal Legale rappresentante del Responsabile Tecnico.

D13) E' possibile inserire un'azienda che non era stata indicata nel modulo di partecipazione in un progetto già firmato e presentato?

R13) E' possibile inserire una nuova azienda se anche tutte le altre aziende partecipanti al progetto sono d'accordo.

In questo caso le imprese che avevano già presentato domanda dovranno rimandare la Scheda Progetto (Mod. P.02/18) aggiornata via pec al seguente indirizzo:

innovazione@to.legalmail.camcom.it

Si precisa inoltre che nel caso in questione, non incidendo l'integrazione sul tipo di investimento e sulle spese ammissibili per la singola impresa, per l'ammissibilità delle spese fa fede la data della presentazione della domanda da parte dell'impresa attraverso il sistema webtelemaco e non quella dell'invio dell'integrazione

D14) all'interno del modulo P02_18, al punto 11 "Imprese partecipanti al progetto" per alcuni partner non è stato rispettato, nella definizione del budget per la formazione, il limite del 30% del totale della spesa prevista dall'impresa previsto dall'art. 9 c.2 del Bando. Questo può rappresentare un motivo di esclusione? Occorre inviare una nuova versione del modulo P02_18, correggendo questo errore per rispettare il limite del 30% per tutti i partner?

R14) Non rappresenta un motivo di esclusione, ma nel calcolo dell'importo concedibile come voucher la Camera di commercio abbasserà l'importo delle spese di formazione considerate ammissibili (lasciando invece invariate quelle di consulenza) fino ad arrivare alla percentuale prevista dall'art. 9 del bando (30%). Non occorre (anzi, è sconsigliabile) quindi correggere in questo senso il modulo P02/18 "Scheda progetto".

D15) Cos'è il rating di legalità? Come faccio a ottenerlo? C'è un elenco delle imprese in possesso del rating?

R15) Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

I requisiti, le istruzioni e i formulari per richiederne l'attribuzione sono disponibili sul sito <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html> .

L'elenco delle imprese in possesso del rating è reperibile alla pagina <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html>

D16) C'è un divieto di cumulo tra il contributo del bando voucher relativo alle spese di formazione e il credito di imposta "Formazione 4.0" introdotto dalla Legge di bilancio 2018?

R16) riteniamo non esserci problema di cumulo tra i contributi erogati dal bando camerale "Voucher Digitali I4.0" e il credito di imposta "Formazione 4.0" introdotto dalla Legge di bilancio 2018, in quanto le spese ammissibili sono diverse:

- Il bando voucher camerale finanzia spese per servizi di consulenza e formazione (quindi costi esterni, giustificati da fatture dei fornitori dei servizi)
- Il [credito di imposta "Formazione 4.0"](#) invece finanzia il costo del personale dipendente (quindi costi interni) impegnato nei corsi di formazione o nella docenza

D17) sono ammissibili al contributo anche spese relative a hardware o software?

R17) No, sono ammissibili solo spese per servizi di consulenza e formazione, così come indicato all'art. 9 del bando

D18) Nel caso di una società con 5 unità locali che voglia fare investimenti per tutte le unità il contributo può essere richiesto per tutte e 5 le unità locali o vale solo come uno

R18) l'impresa può effettuare una sola domanda di contributo, ai sensi dell'art. 6 del Bando. Nel caso prospettato, l'impresa dovrà pertanto presentare un'unica domanda di voucher (contributo massimo 10.000 Euro): i servizi di consulenza / formazione potranno poi essere eventualmente erogati per più unità locali dell'impresa, purché ovviamente siano ubicate in provincia di Torino. NB: la procedura telematica "Webtelemaco", che dovrà essere utilizzata per l'invio della domanda di voucher, chiederà a un certo punto – se l'impresa ha più unità locali - di selezionarne una: potrete selezionare la sede legale o una delle unità locali (se in provincia di Torino), preferibilmente quella principale

D19) Le cooperative possono partecipare al bando?

R19) SI

D20) Le organizzazioni del tipo Associazioni/Fondazioni/altri Enti non societari iscritte solo al R.E.A.-Repertorio Economico Amministrativo – poiché esercitano un'attività economica secondaria e strumentale rispetto al loro scopo associativo rientrano tra i beneficiari del bando?

R20) Sì. L'art. 5 del bando identifica come "Soggetti ammissibili" le MPMI, così come definite dall'art. 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Tale articolo fornisce una definizione ampia ed inclusiva di impresa, legata all'esercizio di un'attività economica pur se non prevalente.

D21) In riferimento all'articolo 8 del bando in materia di Fornitore di servizi, che prevede che i fornitori dei servizi di assistenza e consulenza debbano avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, si richiede conferma se un fornitore con sede legale in UK è ammissibile, in considerazione della prossima uscita del Regno Unito dall'UE

R21) Sì, dal momento che il Regno Unito è attualmente ancora uno Stato membro dell'UE, in quanto la data della "Brexit" è fissata (salvo proroghe) per il 29/3/2019.

